



COMUNE DI PRAIA A MARE PROVINCIA DI COSENZA

Ordinanza N. 35 del 09/04/2025

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI TERRENI PRIVATI PER PREVENZIONE DEGLI INCENDI

PREMESSO CHE:

- il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 attribuisce ai Comuni, tra l'altro, le funzioni relative all'attuazione della attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi;
- il presente provvedimento, avrà efficacia, con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2025, salve le eventuali deroghe che dovesse prevedere l'organo Regionale con propri successivi provvedimenti;
- ai sensi dell'art. 3 della legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", e delle relative linee guida approvate con D.M. 20 dicembre 2001, le attività antincendio vanno annualmente disciplinate dal "Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi" per come confermato dalle disposizioni attuative contenute nella Legge Regionale n. 51 del 22 dicembre 2017 "Norme di attuazione della Legge 21/11/2000, n° 353, (Legge quadro in materia di incendi boschivi)";
- in considerazioni delle caratteristiche del territorio comunale, il periodo di massima pericolosità, individuato solitamente anche dal "Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione, e lotta contro gli incendi boschivi" approvato dalla Regione Calabria, viene individuato tra il 15 giugno e il 30 settembre di ogni anno, fatta salva l'eventualità di estendere lo stesso in relazione all'andamento climatico;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati proprietari di appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;

RITENUTO di dover eseguire interventi di prevenzione nonché di evitare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

VISTA la Legge 21/11/2000, n. 353 "Legge – Quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile";

VISTA la Legge 12/07/2012, n. 100 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15/05/2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 12/10/2012, n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale";

VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nel territorio della Regione Calabria;

VISTO il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione, e lotta contro gli incendi boschivi approvato dalla Regione Calabria e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 10/02/1997, n. 4 “Legge Organica di Protezione Civile della Regione Calabria”;

VISTO il D.P.R. 08/02/2001, n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;

VISTA la Legge Regionale 12/08/2002, n. 34 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”;

VISTO il Regolamento Regionale 29/04/2003, n. 5 “Regolamento di attuazione dell’albo regionale **del volontariato di protezione civile**”;

VISTO il Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste anni 2025-2025 approvato dalla Regione Calabria – UOA Politica della Montagna, Foreste, Forestazione

VISTA la nota prot. 187923 REG/CAL del 25/03/2025 da parte dell’UOA Politica della Montagna, Foreste, Forestazione della Regione Calabria;

IN ATTESA dei consueti provvedimenti che/ saranno emanati dalle autorità sovracomunali in merito alla campagna anticendio per l’odierna stagione;

VISTI gli articoli 449, 650 e 652 del Codice Penale;

VISTO l’articolo 29 del Nuovo Codice della Strada D. L.vo n. 285/92;

VISTE le norme del Codice Civile;

VISTO l’articolo 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;

SENTITI i pareri dei competenti Uffici;

ORDINA

1. Con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2025, salve le eventuali deroghe che dovesse prevedere l’Organo Regionale con propri successivi provvedimenti, nel territorio di questo Comune è fatto divieto:

- Di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
- Di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o braci nei boschi o nei terreni cespugliati;
- Di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade e/o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;
- Di inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell’erba secca;
- Nel periodo di massima pericolosità, accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;
- Di abbandonare rifiuti nei boschi, in discariche abusive e/o in aree incolte cespugliate;
- Di generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco, di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- Di usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- Di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d’incendio;

2. Con decorrenza immediata ed entro e non oltre 10 gg dalla pubblicazione della presente ordinanza, nel territorio di questo Comune:

- I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesso aree a verde, i responsabili di

cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesso aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo, ove necessario, all'assistenza della Forza Pubblica;

- I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo permanente, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;
- I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, hanno l'obbligo permanente, di lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

3. Con decorrenza immediata ed entro e non oltre 10 gg dalla pubblicazione della presente ordinanza, nel territorio di questo Comune, Enti e privati possessori, dovranno provvedere in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, ad eliminare per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00, la sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente;

DISPONE

1. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da euro 173,00 a euro 694,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada;

2. Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale potrà agire sostitutivamente in danno agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo;

3. Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali in materia, le infrazioni alla presente Ordinanza saranno punite dall'art. 7 bis del D. L.vo n. 267/2000;

RICORDA

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica e invitato a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Sala Operativa Provinciale, numero verde 800.496.496;
- Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, numero emergenza 115;
- Numero Emergenza Ambientale Carabinieri Forestali 1515;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

a) resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito del Comune, affissione all'Albo Pretorio e a mezzo di appositi manifesti murali;

e, trasmessa, per quanto di competenza:

- Alla Prefettura UTG di Cosenza - @pec: protocollo.prefcs@pec.interno.it;

- Al Sig. Presidente della Giunta Regionale Calabria - @pec:

presidente@pec.regione.calabria.it;

- Al Dipartimento Regionale U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo - @pec: uoa.forestazione@pec.regione.calabria.it;

- Al Dipartimento Regionale Protezione Civile - @pec:

dipartimento.protezionecivile@pec.regione.calabria.it;

- Al Sig. Questore di Cosenza - @pec: dipps126.00f0@pecps.poliziadistato.it;

- Al Sig. Comandante Gruppo Carabinieri Forestali Cosenza - @pec: fcs42746@pec.carabinieri.it;
- Al Sig. Comandante Provinciale Vigili del Fuoco - @pec: com.cosenza@cert.vigilfuoco.it;
- Al Sig. Presidente della Provincia di Cosenza - @pec: presidente@pec.provincia.cs.it;
- Al Sig. Comandante Tenenza Guardia di Finanza Scalea - @pec: cs125000p@pec.gdf.it;
- Al Sig. Comandante Stazione Carabinieri Praia a Mare - @pec: tcs28011@pec.carabinieri.it;
- Al Sig. Comandante Distaccamento Polizia Stradale Scalea - @pec: dipps226.0222@pecps.poliziadistato.it;
- Al Sig. Comandante Stazione Carabinieri Forestali Scalea - @pec: fcs42761@pec.carabinieri.it;
- Alla Polizia Provinciale di Cosenza - @pec: poliziale@pec.provincia.cs.it;
- All' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Calabria ARPACAL - @pec: direzionegenerale@pec.arpacal.it;
- All' ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Calabria - @pec: anas.calabria@postacert.stradeanas.it;
- Alla RFI S.p.A. - @pec: rfi-dpr-dtp.rc.got.utnord.paola@pec.rfi.it - rfi-dpr-dtp.rc@pec.rfi.it - fsitaliane@pec.fsitaliane.it;
- All' Enel Distribuzione S.p.A. - @pec: eneldistribuzione@pec.enel.it;
- Alla SoriCal S.p.A. - @pec: generale.soricalspa.it@pec.it;
- All' Azienda Calabria Verde - @pec: direzionegenerale@pec.calabriaverde.eu;
- Al Consorzio di Bonifica della Calabria - @pec: commissariocbcalabria@pec.it.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente, entro il termine di giorni sessanta, e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di giorni centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Comando di Polizia Locale, oltre agli altri Organi della Forza Pubblica, è invitato ad esercitare la necessaria sorveglianza sulla esecuzione della presente ordinanza ed a segnalare le eventuali inadempienze.

Di dare atto che per motivi di urgenza non si dà rituale avvio al procedimento.

Il Sindaco

PRAIA A MARE, lì 09/04/2025

DE LORENZO ANTONINO